

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 3_262_MINISTERI

Roma, 6 marzo 2008

Info Ministeri n. 15**LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE****11^a lettera a tutte le elette, gli eletti e non eletti RSU - UGL
LE RSU ED I RLS DELLA UGL MINISTERI**

Care Colleghe e cari Colleghi RSU e RLS eletti,

sono di nuovo con Voi per continuare insieme il programma di formazione ed informazione attinente ai compiti delle RSU e dei RLS. Questa volta ci occuperemo della sicurezza, poiché anche questa importante materia, rientra nei molteplici compiti delle RSU, fermo restando, che la materia resta prerogativa dei RLS.

Ritengo sia opportuna e costruttiva, una breve storia sulla sicurezza sui posti di lavoro.

In Italia, le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, furono introdotte nel 1942 nel Codice Civile. Invece le prime e vere leggi specifiche in materia, risalgono agli anni cinquanta, con il D.P.R. n° 547/1955, il D.P.R. n° 303/1956 ed il DPR n° 164/1956. In ogni caso, questi decreti voluminosi e ben costituiti, e spessissimo disattesi, erano stati introdotti in particolare per l'edilizia, e ancora a tutt'oggi, vi è un numero enorme di infortuni sul lavoro. Dopo l'ingresso in Europa, e l'emanazione di direttive europee in materia, sono stati promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il 494 del 1996, che obbligano nel loro articolato complesso, le imprese, i committenti ed i datori di lavoro, al rispetto delle normative in materia di sicurezza. Introducendo inoltre, una nuova figura professionale; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, (art. 18 del D.Lgs. 626/94) eletto tra i lavoratori.

Nuova figura professionale responsabile, del continuo miglioramento delle condizioni di posti di lavoro, attraverso corsi di formazione sui rischi. L'importante novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del Datore di lavoro. Oggi, il Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile del processo di miglioramento delle condizioni della sicurezza nei luoghi di

**00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/32541193 - 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it**

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

lavoro, attraverso una periodica valutazione dei rischi, documentata appunto, attraverso il documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione, volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità ed i danni, conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.

Questi adempimenti, in ogni caso, sono affiancati dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 del Codice Civile, che obbligano il Datore di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori, tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni. (cfr. testo art. 2087 del Codice Civile) Il D.Lgs. 242/96 precisa e stabilisce che, nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all.'art. 1, II° comma, del D.Lgs. 29/93, devono essere considerati datori di lavoro: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione; il funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Il Governo e le parti Sociali, stanno tentando di riformare ed armonizzare le leggi vigenti in termini di sicurezza in un "Testo Unico", che introduca tra l'altro, normative già in vigore in Europa.

Le difficoltà delle Amministrazioni Pubbliche, nell'organizzare ed articolare a breve termine i nuovi obblighi d'adeguamento delle strutture, hanno indotto il legislatore ad intervenire con il D.Lgs. n° 242 del 19/03/96, utile a determinare l'applicazione della normativa da applicare negli Uffici Pubblici, rispetto al privato.

Detto questo, andiamo ad approfondire quali sono le voci delle valutazioni dei rischi;

AMBIENTE DI LAVORO:

- Impianti elettrici
- Illuminazione naturale ed artificiale
- Aerazione/ricambio d'aria
- Riscaldamento/condizionamento/microclima
- Uscite/porte/gabinetti/pavimenti/ (tenendo conto delle esigenze dei portatori di handicap)
- Porte e scale di sicurezza
- Prevenzione incendi/certificato prevenzione incendi
- Arredi/attrezzature
- Pulizia e igiene dei locali

FATTORI DI RISCHIO:

- Rumore
- Composti organici volatili
- Videoterminali/piani di lavoro/sedie di lavoro

- Movimentazione carichi
- Agenti biologici, chimici, fisici
- Fumo passivo

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

- Orari/turni di lavoro
- Carichi/stress
- Rapporti gerarchici ed interindividuali
- Rapporti con terzi e con il pubblico
- Software

Certa, di avervi consegnato un altro importante tassello di conoscenza, in direzione della delicata ed importantissima materia della sicurezza sul lavoro, auguro tutti/e, un proficuo

BUON LAVORO!

Cordialità.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)